

-----  
ACCERTAMENTO

**Accertamento induttivo-percentuali medie di ricarico-scostamento rilevante dalla media del settore commerciale di appartenenza- necessità**

Costituisce consolidato orientamento di questa Corte il ritenere che l'accertamento induttivo del reddito è consentito, anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette, qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente inattendibile perché confligente con regole fondamentali di ragionevolezza.

Invero l'accertamento di maggior ricavi di impresa può essere affidato alla considerazione della difformità esistente tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e la percentuale di ricarico mediamente riscontrata nel settore di appartenenza, soltanto ove tale difformità raggiunga livelli di abnormità ed irragionevolezza tali da privare la documentazione contabile di ogni attendibilità.

Le medie di settore, infatti, non costituiscono un fatto noto, storicamente provato, dal quale argomentare quello ignoto da provare, bensì il risultato di una mera estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei che fissa una regola di esperienza: dette medie, pertanto, non sono idonee, di per se stesse, ad integrare gli estremi di una prova per presunzioni.

L'Amministrazione finanziaria pertanto non è legittimata a procedere all'accertamento induttivo, al di fuori delle ipotesi tipiche previste dagli artt. 39 primo comma lett. d) d.p.r. 600/1973 e art. 54 d.p.r. 633/1972, allorché si verifichi uno scostamento *non significativo* tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore, ma soltanto quando venga ravvisata una "grave incongruenza".

Pertanto ai fini dell'accertamento di un maggior reddito di impresa non basta il solo rilievo dell'applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico diversa dalla media riscontrata nel medesimo settore commerciale, dovendo lo scostamento essere di proporzioni assolutamente rilevanti.

( Cass. sentenza n.° 16597 del 7 agosto 2015)

**Accertamento induttivo-metodo induttivo puro- contabilità inattendibile- unico episodio di modesta sottofatturazione- irrilevanza**

In presenza di scritture contabili formalmente regolari, il ricorso all'accertamento induttivo del reddito di impresa è ammissibile, se l'Ufficio fornisce la dimostrazione della complessiva inattendibilità delle scritture stesse, la quale deve essere desunta da gravi, numerose e ripetute omissioni e false o inesatte indicazioni relative agli elementi indicati nella dichiarazione e risultanti dal verbale di ispezione.

Pertanto non integra il presupposto richiesto delle gravi e ripetute omissioni e false attestazioni un unico modesto episodio di sottofatturazione da parte del professionista, da questi peraltro giustificato come spesa non fatturabile.

( Cass. sentenza n.° 16606 del 7 agosto 2015)

**Accertamento induttivo-contabilità in nero-accertamento con metodo analitico-induttivo e con metodo puro o extracontabile:loro differenze**

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la "contabilità in nero", costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 e ss. cod. civ. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta, ed incombendo al contribuente l'onere di fornire la prova contraria"(Cass.4080/2015). Tuttavia, una "contabilità in nero" non legittima di per sè, ed a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso all'accertamento induttivo di cui al citato art. 39, comma 2, lett. d), occorrendo pur sempre la ricorrenza di "omissioni, false, inesatte indicazioni" o di "irregolarità formali", così "gravi, numerose e ripetute" da consentire all'Ufficio di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze delle scritture contabili.

Invero, questa Corte ha già chiarito (Cass. 13331/1992) che la compilazione di un brogliaccio, recante l'annotazione di operazioni imponibili non effettuate, "assume rilevanza, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d), quale falsa indicazione di elementi in scritture di gravità e numero tali da rendere inattendibile la contabilità esposta" (cfr. anche Cass. 1951/2015).

Il discrimine tra l'accertamento con metodo ed, analitico-induttivo o misto (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e quello con metodo c.d. induttivo puro o extracontabile (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d) in materia di imposte dirette, va rinvenuto, rispettivamente, nella "parziale" o "assoluta" inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili. Nell'accertamento c.d. analitico-induttivo, la "incompletezza, falsità od inesattezza" degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, le cui lacune possono essere colmate dall'Ufficio accertatore, utilizzando anche presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, ex art. 2729 c.c., per dimostrare l'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, ovvero l'inesistenza di componenti negativi dichiarati. Nell'ipotesi di un accertamento induttivo puro, "le omissioni o le false od inesatte indicazioni" inficiano più radicalmente l'attendibilità degli altri dati contabili (apparentemente regolari), con la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria può "prescindere in tutto od in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti" ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e

2729 codice civile (Cass.n.°17952/2013).

In sostanza, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2 scatta sol quando, dal raffronto tra la contabilità regolare e quella rinvenuta dai verificatori "in nero", emerga uno scostamento, qualitativo e quantitativo rilevante, tale da rendere la contabilità dell'impresa, nel suo complesso, del tutto inattendibile.

(Cass. sentenza n.° 16251 del 31 luglio 2015)

*Nella specie, l'analisi dell'entità del predetto scostamento non vi era stata da parte dei giudici d'appello, pur avendo il contribuente lamentato anche che la differenza, tra i corrispettivi indicati nel "brogliaccio" (costituente contabilità "in nero") e quelli regolarmente annotati nella contabilità formale, di "sole lire 8.369.555", rappresentava una "lieve discrepanza, inferiore all'1%", inidonea a giustificare la rideterminazione del reddito secondo il metodo induttivo c.d. puro.*

### **Accertamento induttivo-utilizzazione del metodo analitico- induttivo e conseguenze-onere della prova.**

In tema di imposte sui redditi l'esistenza dei presupposti per l'applicazione del metodo induttivo puro , ai sensi dell'art. 39 comma 2 lett d) Dpr 600/73, non esclude che l'Amministrazione finanziaria possa servirsi del metodo analitico ex art. 39 comma 1 Dpr cit., che ha portata generale e presenta maggiori garanzie per il contribuente.

Tuttavia, una volta che l'Ufficio accertatore abbia operato la determinazione del reddito su base analitica, adottando in concreto il relativo statuto procedimentale e limitandosi dunque ad una rettifica selettiva delle scritture contabili del contribuente, non è più possibile il recupero del metodo induttivo puro, facendo valere criteri ed indici estranei all'accertamento analitico prescelto.

La tipologia di accertamento, analitico-induttivo ex art. 39 comma 1 o induttivo puro ex art. 39 comma 2 lett d) Dpr 600/73 , delimita dunque l'oggetto del successivo giudizio tributario, che si connota come impugnazione-merito sul rapporto tributario, entro i limiti posti, da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte nell'atto impositivo impugnato, e dall'altro, dagli specifici motivi dedotti nel ricorso introduttivo del contribuente (Cass. 21759/2011).

In materia di accertamento analitico-induttivo ex art. 39 comma 1 Dpr 600/73, deve darsi ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente solo nel caso in cui l'Ufficio abbia assolto all'onere, sullo stesso incombente in via primaria, di fondare l'accertamento su elementi presuntivi dotati dei caratteri di gravità , precisione e concordanza (Cass. 23550/2014 e Cass. 9784/2010). Solo se l'accertamento sia fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti si determina pertanto lo spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente, che, secondo i criteri generali, ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697 c.c.

( Cass. sentenza n.° 16980 del 19 agosto 2015)

### **Accertamento bancario- presunzione di imponibilità di somme disponibili-prova contraria a carico del contribuente- sola dichiarazione di terzi-insufficienza**

La sola dichiarazione di terzi è insufficiente a vincere la presunzione di maggior reddito, e ciò in quanto grava sul contribuente l'onere di dedurre e dimostrare che la

provvista nei conti bancari coincide con fondi riferibili a redditi non imponibili, al fine di vincere la presunzione di un ricavo non contabilizzato (Cass. n. 14045/2014). Sebbene la produzione di documenti provenienti da soggetti terzi, redatti in sede extraprocessuale, sia ammessa anche per il contribuente nel giudizio tributario, deve tuttavia ritenersi, in adesione a consolidata giurisprudenza (Cass. n.8369/2013; n.11785/2010; n.4269/2002), che tali dichiarazioni non hanno di per sé valore di prova, ma solo di "elementi indiziari", che necessitano di essere valutati insieme con altri elementi, non potendo da soli costituire il fondamento della decisione. ( Cass. sentenza n.° 17182 del 26 agosto 2015)

## IMPOSTA DI REGISTRO

### **Imposta di registro- agevolazione prima casa-pluralità di immobili acquistati nel tempo- fissazione della residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile per ultimo acquistato- condizioni per il godimento dell'agevolazione**

Nell'ipotesi di un acquisto di un immobile avvenuto successivamente all'acquisto di un altro precedente immobile - e per entrambi dei quali si era richiesto il godimento dell'agevolazione prima casa - il beneficio richiesto rimane acquisito, a condizione che avvenga, entro il termine di 18 mesi dal primo acquisto, la fissazione della residenza in uno qualunque degli immobili, che sia stato oggetto di riacquisto dopo la rivendita del precedente.(immobile)

( Cass. sentenza n.° 20042 del 7 ottobre 2015)

*Nella specie il contribuente entro il termine di 18 mesi dall'acquisto dell'immobile per il quale aveva chiesto il beneficio, lo aveva alienato, acquistando altro immobile e trasferendo la residenza nel Comune ove era ubicato quest'ultimo immobile, entro i 18 mesi dalla data in cui aveva proceduto all'acquisto del primo immobile.*

*La Corte ha ritenuto che il contribuente non era decaduto dal godimento dell'agevolazione richiesta, perché i benefici fiscali sono subordinati al raggiungimento dello scopo per cui vengono concessi, sicché il raggiungimento dello scopo(abitativo) rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio.*

### **Imposta di registro-agevolazione prima casa-termini triennali per l'accertamento della decadenza e data di decorrenza di detto termine.**

L'avviso di liquidazione dell'imposta di registro con aliquota ordinaria e connessa soprattassa a carico del compratore che abbia indebitamente fruito di detta agevolazione è soggetto a termini triennali di decadenza (art.76 comma 2 d.p.r. 131/1986).

Tale termine decorre:

- in caso di mendacio originario, cioè di mendacio contenuto nell'atto notarile sottoposto a registrazione, dal giorno della registrazione;
- in caso di mendacio successivo, cioè di mendacio concretizzatosi dopo la registrazione dell'atto pubblico, dalla data di emersione del mendacio.

( Cass. Ordinanza n.° 15960 del 20 maggio dep. 28 luglio 2015)

*Nella su riportata sentenza viene affermato che il termine della decadenza dal beneficio per eccesso di superficie dell'immobile oggetto dell'agevolazione, soltanto se non rilevabile dall'atto pubblico, decorre dalla data di presentazione della domanda di accatastamento: infatti soltanto con la richiesta di accatastamento l'Agenzia delle Entrate viene portata a conoscenza della esatta estensione della superficie e della sua rispondenza ai requisiti richiesti per il godimento della agevolazione.- In caso contrario, e cioè qualora l'estensione della superficie fosse indicata nell'atto o desumibile dagli allegati all'atto pubblico, ovviamente si tratterebbe di un mendacio originario e il termine per l'accertamento della decorrenza decorrerebbe dalla data di registrazione dell'atto pubblico.*

## RIMBORSO

### **Rimborso del credito di imposta non inserito nella dichiarazione integrativa dei redditi**

In materia di imposte dei redditi , infatti, in forza dell'art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come introdotto dall'art. 2 del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, il contribuente è titolare della generale facoltà di emendare i propri errori mediante apposita dichiarazione integrativa, la quale, agli effetti dei termini di decadenza e stante la mancanza di modifiche allo specifico ed autonomo regime delle restituzioni, non interferisce sull'effettivo esercizio del diritto al rimborso del proprio credito d'imposta.

La normativa vigente, nel prevedere come termine ultimo per la presentazione della dichiarazione integrativa quello prescritto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo, correla al rispetto di detto limite temporale la possibilità di portare in compensazione il credito eventualmente risultante (Cass. 19537/2014), ma fa salva la possibilità di far valere detto credito anche successivamente.

Orbene, in assenza della dichiarazione integrativa, presentata in conformità al citato art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, il credito suddetto non può portarsi in compensazione con l'obbligazione tributaria ai fini Irpeg relativa all'annualità successiva e non può dunque farsi valere in sede di opposizione all'accertamento ex art. 36 bis Dpr 600/73 avente ad oggetto l'obbligazione tributaria relativa all'annualità successiva.

Tuttavia, non essendo maturata alcuna preclusione, il credito suddetto potrà essere fatto valere dal contribuente, mediante istanza di rimborso, nei termini e nelle forme ordinarie.

( Cass. sentenza n.° 16982 del 19 agosto 2015)

## RISCOSSIONE

### **Riscossione- cartella di pagamento a soggetto temporaneamente irreperibile e a soggetto assolutamente irreperibile-norme procedurali applicabili**

La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall'art. 60 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 cod. proc. civ.- ( quindi, con il deposito di copia dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso alla porta di abitazione e spedizione della raccomandata all'interessato) - quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile.

Invece la notificazione va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 comma 1 lett. e) d.p.r. 600/1973- ( secondo il quale l'avviso del deposito, prescritto dall'art. 140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata viene affisso nell'albo comunale ) - allorché il messo notificatore non reperisce il contribuente, perché risulta essersi trasferito in luogo sconosciuto.

( Cass. sentenza n.° 17177 del 26 agosto 2015)

*Nella sentenza viene richiamato il principio di diritto contenuto nella sentenza di Cassazione n.° 16696/2013 secondo la quale "con riguardo alla notificazione degli atti di accertamento, il combinato disposto dell'art. 137 e 140 c.p.c., nonché D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), è stato costantemente interpretato, nel senso che, se il destinatario dell'atto di accertamento è temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non è possibile consegnare l'atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione (cioè nel caso di irreperibilità c.d. "relativa" di cui all'art. 140 c.p.c.), la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140 c.p.c., richiamato dall'alinfa del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e). La giurisprudenza di legittimità ha, poi, avuto modo di precisare che, per perfezionare la notificazione di un atto di accertamento ad un destinatario "relativamente" irreperibile, occorre: a) il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi; b) l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento; d) il ricevimento della lettera*

raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata.

È stato, altresì, puntualizzato. che le modalità di notificazione dell'atto di accertamento previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 comma 1, lett. e), sono applicabili, invece, nella diversa ipotesi di "irreperibilità assoluta" del destinatario e per il relativo perfezionamento occorre: a) il deposito di copia dell'atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa comunale; b) l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo del medesimo comune; c) il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nell'albo comunale.

In relazione a quest'ultima modalità di notificazione, è stato evidenziato che lo stato di "irreperibilità assoluta" del destinatario, rende impossibile l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito nella casa comunale, con la conseguenza che la notificazione, in tal caso, non necessita di tale ulteriore adempimento, prescritto per il caso di "irreperibilità relativa", e si perfeziona nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale."

Conclusivamente"la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi, nella circostanza, non è stato ivi rinvenuto, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente, perché risulta trasferito in luogo sconosciuto: accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune". Esigenza, questa, postulata dal generale principio di garantire l'effettività del contraddittorio e del diritto di difesa e, quindi, rilevante agli effetti della validità della notificazione.

Da ciò ne consegue soprattutto che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente, le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio e, segnatamente, ad accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto, sia dovuto ad "irreperibilità relativa", trattandosi di trasferimento nell'ambito dello stesso Comune, ovvero ad "irreperibilità assoluta", in quanto che, nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più ne' abitazione, ne' ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto. Attività di ricerca, quest'ultima, trattandosi di notificazione da effettuarsi a soggetto irreperibile, di decisivo rilievo agli effetti della validità della notifica, che, pertanto, deve risultare dalla relativa relazione e, comunque, emergere, inequivocamente, dagli atti prodotti dal messo notificatore, così come prescritto dall'art. 148 c.p.c., comma 2

Va altresì ricordato in proposito il pronunciamento della Corte Costituzionale nella sentenza n.° 258/2012, la quale ha uniformato, sia per gli avvisi di accertamento e sia per le cartelle di pagamento, le medesime norme procedurali di notificazione, eliminando una diversità di disciplina che non appariva riconducibile ad alcuna ragionevole ratio.

## PROCESSO TRIBUTARIO

### **Processo tributario-sussistenza di litisconsorzio necessario tra soci e società-omessa integrazione del contraddittorio con tutti i litisconsorti necessari-consequente nullità del giudizio.**

L'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti (società e tutti i soci) ai quali il suddetto accertamento si riferisce.

Pertanto, qualora sia proposto ricorso tributario anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, la controversia - salvo il caso in cui i soci prospettino questioni personali - non ha ad oggetto una singola posizione debitoria

del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato.

Da ciò ne consegue che il giudice, investito dal ricorso proposto da uno (o da alcuni) soltanto dei soggetti interessati, deve procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546/92, pena la nullità assoluta del giudizio celebratosi senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, nullità questa rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Cass. SS.UU. 14815/08, Cass. 2907/10).

La violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata dal giudice di primo grado che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 cpc, impone, nel giudizio di cassazione, l'annullamento - anche d'ufficio - delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, ed il conseguente rinvio della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, u.c. cpc.

( Cass. sentenza n.°17176 del 26 agosto 2015)

### **Processo tributario- litisconsorzio processuale- omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti- integrazione del contraddittorio.**

L'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma semplicemente l'integrazione del contraddittorio da parte del giudice nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento contenzioso e della sentenza, rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità.

Invero il concetto di causa "inscindibile" di cui all'art. 331 cpc va riferito non solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche alle ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, le quali si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio.

Cosicché le parti, pur non essendo litisconsorti sostanziali, devono considerarsi, litisconsorti processuali, insieme al contribuente, nel giudizio di secondo grado, qualora esse abbiano preso parte al giudizio di primo grado.

( Cass. sentenza n.° 17497 del 2 settembre 2015)

*Il caso di specie concerneva un contenzioso sulla validità della notificazione delle cartelle presupposte ad una iscrizione ipotecaria: è evidente la necessità di evitare la formazione di giudicati diversi nei confronti del concessionario della riscossione e nei confronti dell'ente impositore.-E già la Cassazione con sentenza n.° 10934 del 2015 aveva affermato che "in tema di contenzioso tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause anche laddove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d'ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod proc. civ., nei confronti della parte*

*pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità".*

*Infatti “ il concetto di causa "inscindibile" (di cui all'art. 331 c.p.c.) va riferito non solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche alle ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio.*

*inserto a cura di  
bernardo comella  
direttore editoriale della rivista  
Osservatorio Tributario*